

L'anno 202 , il giorno del mese di , viene stipulato in
modalità elettronica e nella forma della scrittura privata il seguente:

**ACCORDO PER LA CONCESSIONE IN USO DI AMBIENTI PER
ATTIVITÀ DIDATTICA TRA**

Il Liceo Scientifico Statale “A. Volta” (di seguito nominato, per brevità,
anche Liceo), C.F. 80003140714, nella persona del Dirigente Scolastico
pro-tempore , la quale interviene nel presente atto in
qualità di legale rappresentante dell’Ente, domiciliato per la carica presso la
sede legale dell’Ente, sito in Foggia alla Via Martiri di Via Fani, 1

E

L’Università degli Studi di Foggia, (di seguito nominata, per brevità,
anche “Università”), C.F. 94045260711, nella persona del Magnifico
Rettore *pro-tempore*, Prof. Lorenzo Lo Muzio, il quale interviene nel
presente atto in qualità di legale rappresentante dell’Università, domiciliato
per la

carica presso la sede legale dell’Ente, sita in Foggia, via A. Gramsci n.
89/91

PREMESSO CHE

- L’Università ha necessità di reperire spazi per lo svolgimento di attività
didattica con particolare riferimento ai corsi di laurea di area medica, a
seguito dell’incremento del numero massimo di iscrivibili;
- che, pertanto, è necessario utilizzare aule più capienti per lo svolgimento
delle lezioni frontali e di eventuali altre attività didattiche e formative;
- il Consiglio di Amministrazione dell’Università ha autorizzato la stipula del
presente contratto nel corso della riunione del 19/12/2025;

■ che, il Liceo ha manifestato la propria disponibilità alla stipula del presente contratto

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 – Il Liceo concede in uso l'Aula Magna nelle ore pomeridiane (14:00-19:30) nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì al fine di consentire lo svolgimento delle attività didattiche dei corsi di laurea dell'Università di Foggia. Il Liceo dichiara che i locali sono idonei all'uso convenuto oltre che pienamente rispondenti alla normativa urbanistica, impiantistica e in materia di prevenzione

incendi e alle prescrizioni di cui al D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii e si impegna a mantenere i locali nello stato idoneo all'uso convenuto.

L'Università, nei giorni e negli orari concordati con il Liceo avrà uso esclusivo dei predetti locali. Ai predetti ambienti potranno accedere: il personale universitario, docente e tecnico-amministrativo, il personale ospedaliero titolare di incarico di insegnamento o di incarico di tutor, gli studenti dei corsi di laurea.

Art. 3 – L'Università si impegna ad utilizzare i locali individuati con diligenza e cura, e a riconsegnarli, al termine della durata del presente accordo, nelle condizioni attuali, come su descritte, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso degli ambienti.

L'Università assume l'obbligo di non destinare i locali oggetto del presente accordo ad altri usi che non siano quelli previsti dal presente atto e a non

cederne, neppure temporaneamente, l'uso a terzi, né a titolo gratuito, né a titolo oneroso. L'Università è responsabile dei soli danni prodotti ai locali concessi uso, salvo il caso fortuito e la forza maggiore. La custodia dell'intero immobile rimane in capo al Liceo, con ogni conseguenza di legge. Il Liceo resta direttamente responsabile dei danni a terzi o infortuni che derivino da vizi e/o difetti strutturali dei locali.

Art. 4 – A titolo di ristoro per le spese sostenute dal Liceo per l'uso e la gestione dei locali dell'immobile oggetto del presente accordo riferite a: pulizia, vigilanza, portierato e assistenza agli utenti l'Università corrisponderà un rimborso quantificato in € 15.000,00 annui, ritenuto congruo dalle parti in riferimento ai costi sopra richiamati. Eventuali ulteriori spese, diverse da quelle indicate nel precedente capoverso, saranno a carico del Liceo.

Art. 5 - Il presente contratto di comodato viene stipulato con decorrenza degli effetti dall'a.a. 2025/2026, per una durata di un anno accademico.

Alla scadenza, il presente accordo potrà essere rinnovato per un ulteriore anno accademico, su richiesta espressa di una delle parti, da formalizzarsi in forma scritta. Lo stesso potrà essere disdetto su richiesta di una delle due parti, da comunicarsi con almeno un anno di preavviso, per posta elettronica certificata. Il Liceo ha facoltà di recedere dal contratto nel caso in cui l'Università adibisca i locali ad uso diverso da quello concordato ovvero ne ceda l'uso a terzi. Al di fuori dei casi previsti da precedente capoverso, il Liceo si impegna al rispetto dei termini contrattuali e a non revocare la disponibilità dei locali prima del decorso del termine di durata, fatte salve le ipotesi di avvio di lavori di ristrutturazione dei locali stessi da parte della

Provincia. In questa ultima ipotesi, il Liceo darà congruo preavviso all'Università. Il recesso deve essere comunicato nella medesima forma prevista per la disdetta, ma con un preavviso di sei mesi.

Art. 6 - Per tutto quanto non previsto nel presente Contratto si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.

Art. 7 – Per tutte le controversie sulla interpretazione ed esecuzione del presente atto e correlato contratto cui il medesimo si aggiunge è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Art. 8 - Il presente atto consta di n. 4 pagine, ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso.

Di tutto quanto esposto sopra le parti ne dichiarano il contenuto conforme alle loro volontà, lo approvano e lo sottoscrivono digitalmente